

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile, 30 giugno 1999, n. 2/99

Scioglimenti delle amministrazioni locali, disposti ai sensi dell'art. 15-bis della legge n. 55/1990, recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale".

L'attività provvedimento posta in essere per contrastare i casi di inquinamento operato dalla criminalità organizzata nelle amministrazioni elettive locali ha formato oggetto nel tempo di un nutrito contenzioso, il cui esito nella sua quasi totalità ha confermato la legittimità dei decreti di scioglimento dei consigli comunali disposti ai sensi della normativa richiamata in oggetto.

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcune delle più recenti sentenze, che per alcuni passaggi appaiono piuttosto significative e meritevoli di particolare riflessione sotto diversi profili.

In particolare la sentenza del T.A.R. Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, del 27 gennaio 1999, con la quale è stato respinto il ricorso per l'annullamento del D.P.R. 30 marzo 1998 di scioglimento, ex art. 15-bis della legge n. 55/1990, del Consiglio comunale di ..., afferma due principi importanti:

a) la legittimità del provvedimento motivato *per relationem*;

b) in presenza di contestazioni, seppure non circostanziate, di vicende e di fatti posti a base dell'atto impugnato non può essere dispiegata alcuna attività inquisitiva mediante deposito "agli atti di causa delle fonti di conoscenza degli elementi valutativi ai fini dello scioglimento del consiglio comunale".

La pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, del 23 febbraio 1999, che ha rigettato il ricorso in appello per l'annullamento del D.P.R. 8 settembre 1997 di scioglimento, nei termini di legge sopra richiamati, del consiglio comunale di ..., preliminarmente, si caratterizza per essere al momento l'unica sentenza di secondo grado in materia, fatta eccezione per quella con la quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso avverso il D.P.R. 2 maggio 1995 di scioglimento, sempre ex art. 15-bis della legge n. 55/1990, del consiglio comunale di ...

Detta sentenza, della quale si ritiene utile allegare copia, evidenzia quanto segue:

1) motivi di urgente necessità, purché esplicitati nel provvedimento di sospensione disposto dal Prefetto nell'ambito della procedura avviata per lo scioglimento degli organi elettivi in questione, esonerano l'autorità emanante dall'obbligo della previa comunicazione agli interessati previsto dall'art. 7 della legge n. 241/1990. Principio del resto già affermato nella nota [sentenza dalla Corte costituzionale n. 103/1993](#)

;

2) le misure sanzionatorie a carattere espulsivo sono esecutive sin dal momento della loro adozione. La notifica segna solo il momento dal quale decorre il termine perentorio per la loro impugnazione;

3) in presenza di un fenomeno di diffusa criminalità, che costituisce anche per la sua collocazione territoriale un fatto notorio, gli elementi addotti a riprova di collusioni, collegamenti e condizionamenti "vanno considerati nel loro insieme giacché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza dell'addebito mosso all'organo collegiale di incapacità – in quel determinato contesto e a prescindere da responsabilità di singoli – di esercitare l'attività di controllo e di impulso cui è deputato per legge".

Si segnala, infine, l'ulteriore sentenza del T.A.R. Campania, Sez I, del 1° aprile 1999, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.R. 15 febbraio 1998 di scioglimento del consiglio comunale di ... sempre ai sensi della normativa in commento.

La suddetta pronuncia, argomentando più analiticamente il principio già enunciato dalla sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato, chiarisce in relazione agli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, che l'esclusione nei procedimenti finalizzati all'adozione dei provvedimenti di rigore in parola "degli strumenti usuali di partecipazione del cittadino", è dovuta alle situazioni prese in considerazione che coinvolgono anche profili di ordine pubblico, unitamente alle esigenze di sicurezza e di immediatezza richieste.

Tale assunto trova conferma nella marcata procedimentalizzazione per legge delle attività poste in essere dal Prefetto, cui compete l'avvio di tutta la procedura, implicante l'accesso ad informazioni spesso a carattere riservato, che non essendo "passibili di contraddittorio amministrativo" escludono l'applicazione degli istituti partecipativi.

Particolare valenza positiva, ai fini dell'affermata validità del decreto presidenziale in argomento, viene inoltre attribuita, nell'ambito del complessivo sistema relazionale delineato nel provvedimento impugnato, a due

elementi: la rilevata continuità nella gestione amministrativa dell'ente disciolto; l'interesse dell'associazione criminosa a condizionare la competizione elettorale.

Quanto sopra si rappresenta per ogni utile riflessione e considerazione nell'ambito della competenza istituzionale che la normativa in argomento affida alle SS.VV..